



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 02

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Cari Presidenti,

Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30-12-2023 - Suppl. Ordinario n. 40, è stata pubblicata la legge indicata in oggetto.

Si riportano di seguito le **disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

Articolo 1, comma 15 (*Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti*)

Il comma 15 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023.

Tale esonero è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

Articolo 1, comma 18 (*Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa*)

Il comma 18 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa).

Articolo 1, commi 27-31 (*Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego per il triennio 2022-2024*)

I commi da 27 a 31 incrementano, per il triennio 2022-2024, di 3 miliardi di euro di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. A valere sulle predette risorse, a decorrere dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali viene altresì incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.

Articolo 1, comma 63 (*Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili*)

L'articolo 1, comma 63, stabilisce che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve è applicabile il regime alternativo di tassazione mediante imposta operata nella forma della cedolare secca, con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime. Prevede inoltre che l'aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Viene, inoltre, disposto che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21 per cento venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Articolo 1, commi 68 e 69 (*Disposizioni in materia di locazioni di beni immobili appartenenti alle PA*)

I commi 68 e 69 ampliano la platea di enti pubblici per i quali la durata di concessioni o locazioni di beni immobili appartenenti alla PA può avere la durata di 50 anni; dispongono inoltre la facoltà, nel caso di conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare, di chi ha già esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa, di formalizzare la propria volontà di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici.

Articolo 1, comma 125 (*Requisiti, termine di decorrenza e misura dei trattamenti pensionistici dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995*)

Il comma 125 modifica, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato.

In particolare, la novella di cui al comma 125, lettera a), riduce la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia; tale valore minimo, finora pari a 1,5 volte la misura dell'assegno sociale, viene stabilito pari a quest'ultimo (con coefficiente, dunque, pari a 1,0), ferma restando l'ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

La novella di cui alla successiva lettera *b*), numeri 1) e 2), modifica l'omologa misura minima posta come condizione per il riconoscimento del trattamento secondo una delle possibili tipologie di pensione anticipata (la tipologia specifica in oggetto è riservata nell'ordinamento ai lavoratori in esame); tale valore minimo, finora pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale, viene stabilito pari ai seguenti coefficienti moltiplicatori dell'assegno sociale, ferma restando l'ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo: 3,0 volte l'assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini; 2,8 volte per le donne con un figlio (con conferma, in tal caso, dunque, della norma vigente); 2,6 volte per le donne con almeno due figli.

Articolo 1, commi 126-130 (*Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione*)

I commi da 126 a 130 introducono in via sperimentale, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. La possibilità summenzionata viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo – in una delle gestioni interessate dalla presente normativa – e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati. Tale disciplina transitoria è identica (tranne che per il profilo fiscale) a quella che consentiva la presentazione di domande omologhe, a partire dal 29 gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2021.

Articolo 1, commi 131-133 (*Adempimenti delle pubbliche amministrazioni relativi ai contributi previdenziali*)

I commi da 131 a 133 prevedono che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto. L'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

Articolo 1, commi 134 e 135 (*Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per l'anno 2024*)

I commi 134 e 135 modificano, per l'anno 2024, la disciplina transitoria già vigente per il medesimo anno in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale); la modifica concerne esclusivamente la classe di importo del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto superiore a dieci volte il trattamento minimo del regime generale INPS.

La modifica della disciplina transitoria in oggetto per l'anno 2024 non concerne il livello di perequazione per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia inferiore o pari (nella misura lorda) a dieci volte il trattamento



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

minimo del regime generale INPS. Di conseguenza, per la classe di importo del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto inferiore o pari a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS, la perequazione per il 2024 resta riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell'indice del costo della vita. Analogamente, per le classi intermedie – relative a valori non superiori a cinque, sei, otto e dieci volte il suddetto minimo – restano fermi, per il 2024, rispettivamente, i valori di 85, 53, 47 e 37 punti percentuali, applicati sulla medesima base summenzionata.

Articolo 1, commi 139 e 140 (*Disposizioni in materia di pensione anticipata*)

Il comma 139 prevede l'estensione temporale sia, con alcune modifiche, della fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato – cosiddetta quota 103 – (fattispecie che costituisce una possibilità alternativa alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata) sia degli incentivi per il caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla medesima quota 103.

L'estensione temporale in oggetto concerne i soggetti che conseguono i requisiti inerenti alla quota 103 – costituiti dal possesso di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni – nel corso del 2024; le modifiche operate nell'ambito dell'estensione temporale in esame riguardano esclusivamente tali soggetti e concernono i criteri di calcolo del trattamento e i termini dilatori per la decorrenza iniziale del medesimo.

Resta fermo che: la fattispecie di quota 103 concerne i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, i lavoratori autonomi e parasubordinati, con esclusione di alcune categorie di lavoratori pubblici; il trattamento in base alla quota 103 può essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all'anno di maturazione dei relativi requisiti, con applicazione della disciplina relativa al medesimo anno di maturazione; per il trattamento liquidato in base alla quota 103 si applicano disposizioni specifiche sui limiti di cumulo con redditi da lavoro e sui termini per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici (che accedano al pensionamento anticipato in base alla fattispecie in esame). Il successivo comma 140 reca una novella di coordinamento formale.

Articolo 1, commi 157-165 (*Adeguamento delle aliquote di rendimento e termini di decorrenza dei trattamenti anticipati di pensione in alcune gestioni nonché trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e infermieri del SSN e di medici dell'INPS e dell'INAIL*)

I commi da 157 a 161 modificano, per alcune gestioni previdenziali, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo; i successivi commi 162 e 163 modificano, per le medesime gestioni, i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto per i cosiddetti precoci).



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

In base alla riformulazione del comma 161 anche la suddetta modifica dei criteri di calcolo concerne soltanto le suddette tipologie di trattamento pensionistico anticipato, con riferimento esclusivo ai trattamenti i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 2023 (il testo originario faceva invece riferimento a tutti i trattamenti pensionistici – anche diversi da quelli anticipati – aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023). La modifica relativa ai criteri di calcolo si applica esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni.

I dipendenti interessati dalle norme in oggetto sui criteri di calcolo e sui termini di decorrenza, tra gli altri, sono gli iscritti alla cassa per le pensioni dei sanitari (CPS). La revisione dei criteri di calcolo ha conseguenze, secondo i termini di cui ai commi 158 e 160, anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici.

La modifica – di cui ai commi 162 e 163 – sui suddetti termini di decorrenza iniziale concerne, nell'ambito summenzionato, i trattamenti anticipati i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 2023; la novella in oggetto prevede un allungamento progressivo del termine dilatorio vigente di tre mesi, fino a un nuovo termine a regime di nove mesi.

I successivi commi 164 e 165 prevedono la possibilità di permanenza in servizio oltre i limiti finora vigenti per i dirigenti medici, gli altri dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale e per i medici dell'INPS e dell'INAIL; la prosecuzione è ammessa, su domanda e in base a successiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, fino al compimento del settantesimo anno di età.

Articolo 1, comma 179 (*Misure in materia di congedi parentali*)

Il comma 179 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo.

Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. Si specifica, infine, che tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.

Articolo 1, comma 217 (*Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale*)

Il comma 217 prevede il rifinanziamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che viene incrementato di 3.000 milioni per l'anno 2024, 4.000 milioni per il 2025 e 4.200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare anche al finanziamento delle specifiche finalità indicate nel presente disegno di legge di bilancio.

Inoltre, ai fini della (parziale) copertura di talune misure sui limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale e per i medici dell'INPS e dell'INAIL è stata inoltre aggiunta una disposizione che riduce il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

nazionale standard cui concorre lo Stato di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni per l'anno 2034, 293 milioni per l'anno 2035 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

Articolo 1, commi 218-222 (*Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive*)

I commi 218-222, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico - di cui alla contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità - prevista, per l'anno 2023, dall'articolo 11, comma 1, del D.L. n. 34/2023 (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Vengono poi espressamente fatte salve le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l'orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi (comma 218).

Per le medesime finalità è prevista l'applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni richiamate (art. 11, comma 1, del D.L. n. 34/2023) anche alle prestazioni aggiuntive svolte - ai sensi della contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità - dal personale sanitario operante nelle citate aziende ed enti del SSN, disponendosi, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene poi stabilito che l'aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi (invece dei 50 previsti dal richiamato art. 11 del D.L. n. 34/2023), al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Anche in tal caso vengono poi espressamente fatte salve le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l'orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi (comma 219).

Per le finalità sopra indicate è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all'allegato III della legge in esame costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità dell'articolo in commento (comma 220).

Alla copertura degli oneri indicati, pari complessivamente a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dall'articolo 41 (comma 221).

Viene poi previsto (comma 222) che, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 15-*quattordices* del D.Lgs. n. 502/1992, istitutive dell'Osservatorio per l'attività libero-professionale, nonché del Piano nazionale per il governo delle liste di attesa, di cui all'Intesa sancita nella Conferenza Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attività *intramoenia* in caso di superamento del



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

rapporto tra attività libero professionali ed attività istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del citato Piano, presenta al Comitato LEA una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività *intramoenia*, da prendere in considerazione per la valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

Articolo 1, comma 223 (*Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica*)

Il comma in titolo interviene, innanzitutto, sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, il quale è rideterminato nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024 (+0,2% rispetto alla disciplina vigente). In secondo luogo, ridetermina il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno (-0,2% rispetto alla disciplina vigente). Infine, conferma espressamente il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento.

Articolo 1, commi 224-231 (*Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali*)

I commi in titolo demandano anzitutto all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio, finalizzato a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzionate col Servizio sanitario nazionale di dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere (comma 224).

Definiscono, inoltre, un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, con correlata abrogazione di una serie di disposizioni in materia di sconti (commi 225-228). Per la verifica della sostenibilità economica delle predette innovazioni, si prevede l'istituzione di un apposito tavolo tecnico (comma 229). E' altresì disposta l'abrogazione della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, recata dalla legge di bilancio 2023 (comma 230).

Si prevede, infine, che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali (comma 231).

Articolo 1, comma 232 (*Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa*)

Il comma 232 autorizza Regioni e Province autonome a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste ai commi 218-222 (incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario) potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, come rideterminato dall'articolo 46, relativamente all'aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Il limite di spesa previsto per l'attuazione delle misure è fissato ad una quota non superiore allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Articolo 1, comma 233 (Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati)

Il comma in titolo aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati: quest'ultimo è innalzato, rispetto al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026.

Articolo 1, comma 234 (Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)

Il comma 234 prevede l'assegnazione in via transitoria, anche per l'anno 2024, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del SSN a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Limitatamente al 2024 viene inoltre disposto l'innalzamento di tale quota allo 0,5 per cento.

Articolo 1, comma 235 (Finanziamento per aggiornamento dei LEA)

Il comma 235 vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 ed una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA). La quota viene vincolata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dal comma 217.

Articolo 1, comma 236 (Proroga della autorizzazione all'incremento della valorizzazione tariffaria dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione - ISMETT)

Il comma 236 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2025 dell'autorizzazione alla Regione siciliana, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2024, ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni dell'ISMETT, Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione, in ragione dell'elevata specializzazione e del rilievo nazionale raggiunto.

Più in dettaglio, con la legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014, commi 607 e 608, art. 1) è stata inizialmente prevista la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di Palermo, mediante l'autorizzazione a favore della Regione Siciliana, regione sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, ad aumentare le tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica erogate dal medesimo Istituto, nonché ad incrementare il valore complessivo delle funzioni assistenziali dello stesso. La Regione Siciliana si è quindi impegnata ad approvare un programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT.

Articolo 1, commi 237-241 (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri e contributo al Servizio sanitario nazionale)



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

I commi da 237 a 239 introducono una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest'ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale.

I commi 240 e 241 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all'importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l'iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa e all'importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN. Viene inoltre introdotto un sistema di adeguamento degli importi dei contributi anzidetti e si precisa la destinazione di questi ultimi.

Articolo 1, commi 242 e 243 (Disposizioni in materia di obblighi anagrafici)

Il comma 242 eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi, anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto).

Articolo 1, commi 244-246 (Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale)

I commi 244-246 prevedono distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e distrettuale:

- 1) un incremento di 250 milioni per il 2025 e di 350 milioni dal 2026 per il corrispondente potenziamento dell'assistenza territoriale riferito ai maggiori oneri di spesa per il personale dipendente – in deroga a limiti vigenti - e del personale convenzionato;
- 2) un incremento di 10 milioni a decorrere dal 2024 delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione della finalità della legge che garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;
- 3) un incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, pari a 240 milioni per il 2025 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Articolo 1, comma 247 (Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

Il comma 247, introdotto nel corso dell'esame del Senato, reca la dotazione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze (d'ora in poi "Fondo") per il triennio 2024-2026: la dotazione prevista è pari a 4.900.000 euro per l'anno 2024 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Articolo 1, commi 521 e 522 (*Requisiti di anzianità contributiva per i trattamenti pensionistici anticipati e adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita*)

Il comma 521 riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell'applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024; la riduzione del periodo temporale ha una valenza solo formale, in quanto per il biennio 2025-2026, come accertato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio 2023, comunque non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita. I trattamenti interessati dalla norma oggetto della presente novella sono le pensioni di anzianità maturate in base al solo requisito di anzianità contributiva, ivi comprese quelle riconosciute in base al requisito ridotto in favore dei cosiddetti lavoratori precoci. Il successivo comma 522 riduce nella misura di 10 milioni di euro, per il solo anno 2024, il limite di spesa previsto per il riconoscimento della pensione anticipata in base al suddetto requisito ridotto relativo ai lavoratori precoci.

Articolo 1, commi 556-558 (*Fondo Next Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare*)

I commi 556-558, stabiliscono l'istituzione del Fondo per il test di *Next Generation Sequencing* di profilazione genomica per la diagnosi delle malattie rare con una dotazione di 1 milione di euro per il 2024. Con decreto interministeriale Salute-MEF sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo, oltre che il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

Viene infine rifinanziato l'analogo Fondo per il test di *Next Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori, già istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (all.n.1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005